



Notaio
Krizia Sulpizio

Repertorio n. 198

Raccolta n. 155

**ATTO COSTITUTIVO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
DEL TERZO SETTORE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di dicembre
(Addì 10-12-2021)

In San Valentino in Abruzzo Citeriore, nel mio studio alla via Duca degli Abruzzi n.18.

Innanzi a me, dottoressa Krizia Sulpizio, Notaio residente in San Valentino in Abruzzo Citeriore, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, sono presenti i signori:

- DE INGENIIS Paolo, nato a L'Aquila il giorno 12 dicembre 1970, residente in Caramanico Terme alla via Fonte Vetica n.2, codice fiscale DNGPLA70T12A345L;
- CAVALLUCCI Gianfranco, nato a Pescara il giorno 11 settembre 1971, residente in Caramanico Terme alla Contrada Scagnane snc, codice fiscale CVLGFR71P11G482M;
- BINETTI Rosanna, nata a Molfetta il giorno 4 novembre 1980, residente in Caramanico Terme al Viale Della Libertà n.59, codice fiscale BNTRNN80S44F284S;
- COSTANTINI Stefano, nato a Tocco Da Casauria il giorno 24 febbraio 1974, residente in Caramanico Terme al Viale Della Libertà n.59, codice fiscale CSTSFN74B24L186R;
- D'AVERIO Cristina Gemma, nata a Chieti il giorno 1 dicembre 1988, residente in Francavilla al Mare alla via Adriatica n.22, codice Fiscale DVRCST88T41C632J;
- SILVAGGI Rita, nata a Caramanico Terme il giorno 14 novembre 1959, residente in Caramanico Terme alla Contrada Piccervo n.1, codice fiscale SLVRTI59S54B722P;
- MAZZOCCA Antonio, nato a Caramanico Terme il giorno 3 aprile 1956, residente ivi alla via Fontegrande n.39, codice fiscale MZZNTN56D03B722I;
- GIGANTE Ilenia, nata a Popoli il giorno 8 marzo 1989, residente in Caramanico Terme alla via Aurici n.11, codice fiscale GGNLNI89C48G878F;
- DI GIACOMO Angelo Luigi, nato ad Abbateggio il giorno 21 dicembre 1959, residente ivi alla via M. D'Austria n.4, codice fiscale DGCNLL59T21A008A.

Detti Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certa, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - CONSENSO

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita tra i Comparenti un'organizzazione di volontariato sotto la denominazione "PROTEZIONE CIVILE MAIELLA MORRONE ODV ETS", la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede dell'organizzazione di volontariato è stabilita nel Comune di Caramanico Terme, con indirizzo, attualmente, in Piazza Marconi n.1. L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nell'ambito del

Registrato a PESCARA
il 14/12/2021
con il num. 14154
serie 1T

territorio della Regione Abruzzo e potrà trasferire la sede legale e/o la sede sociale in altro Comune italiano e/o istituire sezioni o sedi secondarie altrove, anche a carattere sovra-regionale e/o all'estero, con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 3 - SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art.4, comma 1, d.lgs. n.117 del 2017, l'organizzazione di volontariato persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'art.2 del D.lgs. 1/2018. Ai sensi del combinato disposto dell'art.5, comma 1, e dell'art.32, comma 1, d.lgs. n.117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'organizzazione di volontariato esercita, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, la seguente attività di interesse generale:

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni.

Può, inoltre, svolgere altre attività di interesse generale, quali:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del terzo Settore;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento (70%) da enti del Terzo set-

tore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;

- interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;

- attività di promozione della cultura di protezione civile;

- attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;

- promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente;

- tutela del patrimonio e del paesaggio;

- condivisione di materiali, mezzi e attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;

- collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;

- promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;

- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

Il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni e iscrizioni agli albi e quant'altro necessario per lo svolgimento di tutte le attività citate.

Inoltre, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.117 del 2017, l'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività

di interesse generale sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti dalla disciplina in materia.

La loro individuazione è operata dall'organo amministrativo. Ai sensi dell'art.32, comma 1, d.lgs. n.117 del 2017, l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art.33 d.lgs. n.117 del 2017 e si applicano gli artt.17 ss. del medesimo d.lgs..

ARTICOLO 4 - DURATA

L'Associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione secondo quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto.

ARTICOLO 5 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Fino a nuova determinazione dell'assemblea, l'organizzazione di volontariato sarà amministrata da un Consiglio direttivo, composto da nove (9) membri, che resterà in carica per tre (3) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, nominati nelle persone di:

- DE INGENIIS Paolo, nella qualità di Presidente;
- COSTANTINI Stefano, nella qualità di Vice Presidente;
- BINETTI Rosanna, nella qualità di Segretario;
- D'AVIERO Cristina Gemma, nella qualità di consigliere;
- SILVAGGI Rita, nella qualità di consigliere;
- MAZZOCCA Antonio, nella qualità di consigliere;
- GIGANTE Ilenia, nella qualità di consigliere;
- DI GIACOMO Angelo Luigi, nella qualità di consigliere;
- CAVALLUCCI Gianfranco, nella qualità di consigliere.

Tutti sopra generalizzati, i quali, presenti, accettano la carica con la sottoscrizione del presente atto.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

La rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta al Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice presidente.

Ai sensi dell'art.34, comma 2, d.lgs. n.117 del 2017, agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 6 - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, recesso ed esclusione, le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'organizzazione di volontariato, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, si rinvia allo statuto che si allega al presente atto la lettera "A".

ARTICOLO 7 - PRIMO ESERCIZIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà

derà il 31 (trentuno) dicembre duemilaventuno (2021).

ARTICOLO 8 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ETS

Le Parti Comparenti dichiarano che l'organizzazione di volontariato verrà iscritta nel competente registro generale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art.6 l. n.266 del 1991 e nell'elenco Nazionale della Protezione Civile.

Ai sensi dell'art.22 d.lgs. n.117 del 2017, la Parte Comparente autorizza il compimento delle pratiche necessarie all'iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 9 - DICHIARAZIONI FISCALI

Ai fini fiscali, le Parti Comparenti dichiarano che il presente atto:

- è esente dall'imposta di registro, ai sensi del combinato disposto dell'art.104, comma 1, e dell'art.82, comma 3, d.lgs. n.117 del 2017;
- è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art.104, comma 1, e dell'art.82, comma 5, d.lgs. n.117 del 2017.

ARTICOLO 10 - SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'organizzazione di volontariato.

Con riferimento al Regolamento 2016/679/EU, (Regolamento generale sulla protezione dei dati), le Parti costituite autorizzano il trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per esigenze organizzative dello studio notarile.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, da me scritto con l'ausilio di mezzo meccanico e completato di mia mano, ho letto, unitamente all'allegato, alle Parti le quali, da me interpellate, lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono essendo le ore dodici e minuti quindici (ore 12:15).

Consta di tre fogli e occupa dieci pagine intere e sin qui della undicesima.

HANNO FIRMATO:

- Paolo DE INGENIIS;
- Gianfranco CAVALLUCCI;
- BINETTI Rosanna;
- Stefano COSTANTINI;
- Cristina Gemma D'AVERIO;
- Rita SILVAGGI;
- Antonio MAZZOCCA;
- Ilenia GIGANTE;
- DI GIACOMO Angelo Luigi;
- Krizia SULPIZIO NOTAIO.

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'organizzazione di volontariato sotto la denominazione "PROTEZIONE CIVILE MAIELLA MORRONE ODV ETS", la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede dell'organizzazione di volontariato è stabilita nel Comune di Caramanico Terme, con indirizzo, attualmente, in Piazza Marconi n.1. L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo e potrà trasferire la sede legale e/o la sede sociale in altro Comune italiano e/o istituire sezioni o sedi secondarie altrove, anche a carattere sovra-regionale e/o all'estero, con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 3 - STATUTO

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare eventuali regolamenti di integrazione e esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Regolamento Elettorale;
- Regolamento Generale dei Volontari;

- Regolamento Amministrativo;

- Regolamento Disciplinare;

- Regolamento costituzione e scioglimento delle Sezioni;

- Regolamento attività emergenza;

- Regolamento attività formative;

- Regolamento attività dei giovani;

- Ogni altro regolamento che si ritenga opportuno istituire per disciplinare un particolare settore.

ARTICOLO 4 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ARTICOLO 5 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 6 - SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'art. 2 del D.lgs. 1/2018.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'organizzazione di volontariato esercita, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, la seguente attività

di interesse generale:

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni.

Può, inoltre, svolgere altre attività di interesse generale, quali:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e

	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo Settore;	
	j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo	
	16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive	
	modificazioni;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla	
	prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	m) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in	
	misura non inferiore al settanta per cento (70%) da enti del Terzo	
	settore;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.	
	125, e successive modificazioni;	
	r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o	
	prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive	
	modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di	
	persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art.5	
	del Codice del Terzo Settore;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	
	non violenza e della difesa non armata;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla	
	criminalità organizzata.	

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento

di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di

svolgere le seguenti attività:

- salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;

- interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze,

emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo

le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in

collaborazione con altre strutture del Dipartimento Nazionale della

Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso

sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o

collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;

- attività di promozione della cultura di protezione civile;

- attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;

- promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di

formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso

Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente;

- tutela del patrimonio e del paesaggio;

- condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite

acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che

interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;

- collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la

progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il

soccorso e il salvataggio;

- promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;

- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni e iscrizioni agli albi e quant'altro necessario per lo svolgimento di tutte le attività citate.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti dalla disciplina in materia. La loro individuazione è operata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. del medesimo d.lgs..

ARTICOLO 7 - DURATA

L'Associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione secondo quanto

previsto dall'articolo 13 dello Statuto.

ARTICOLO 8 - FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, lasciti di ogni genere, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'organizzazione di volontariato può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il

pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 9 - RISORSE

Ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro con l'organizzazione.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'organizzazione di volontariato può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni - quali anche quelle del 5 per mille - e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi; nonché dalle attività diverse individuate ai sensi dell'art. 6 del presente statuto, che precede e da autofinanziamenti derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017.

ARTICOLO 10 - REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette (7) persone fisiche o a tre (3) organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se, successivamente alla costituzione, il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle organizzazioni di volontariato.

ARTICOLO 11 - AMMISSIONE

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

Per l'ipotesi in cui l'Associazione istituisca Sezioni, la domanda di ammissione dovrà essere inoltrata alla Sezione prescelta dall'aspirante associato. Il Consiglio di Sezione, previa valutazione dei requisiti, ammette l'Associato.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta (60) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta (60) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, sia per atto tra vivi sia per causa di morte, e non rivalutabile.

ARTICOLO 12 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno (3) tre mesi nel libro

degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ARTICOLO 13 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'esclusione si perfeziona automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa nel termine previsto per il pagamento e per mancato svolgimento del servizio per almeno

quattro (4) mesi. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o pec inviata al Presidente dell'Associazione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte e agli eredi non è riconosciuto alcun diritto nell'ambito associativo.

Le dimissioni da parte dei soci devono essere comunicate in forma scritta all'associazione almeno un (1) mese prima dello scadere dell'anno in corso.

ARTICOLO 14 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 15 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

Nell'ipotesi in cui l'Associazione istituisca al suo interno singole Sezioni, le stesse parteciperanno all'assemblea mediante i Presidenti di ogni singola Sezione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua

assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo raccomandata, fax, e-mail spedita almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre (3) deleghe.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 16 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) degli associati.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, ed è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

L'organo di amministrazione è formato da un numero minimo di tre (3) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre (3), con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili per due (2) mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre (3) membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di

amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 20 - IL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 21 - ORGANO DI CONTROLLO

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E'

formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 28. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 22 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 23 - SEZIONI

L'Associazione potrà istituire sezioni altrove, anche a carattere sovra-regionale e/o all'estero, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) presenza, nella località in cui deve essere costituita la Sezione, di almeno venti (20) promotori;
- 2) la disponibilità di una sede;

3) la garanzia dell'autonomia finanziaria;

4) l'accettazione dello Statuto.

Le condizioni di cui sopra saranno vagliate dall'Organo Amministrativo e portate al vaglio dell'Assemblea, cui spetta la decisione per la costituzione delle Sezioni e la delimitazione territoriale delle stesse.

L'attività delle Sezioni è disciplinata dai Regolamenti associativi.

Le Sezioni possono costituire nella loro giurisdizione delle Delegazioni. Le Delegazioni non godono di autonomia gestionale e dipendono giurisdizionalmente dalle Sezioni nel cui territorio sono costituite. La loro istituzione viene deliberata dal Consiglio di Sezione e resa esecutiva dal Presidente dell'Associazione sulla base di una relazione inviata dalla Sezione interessata.

Lo scioglimento viene deliberato dall'Organo di amministrazione e deliberata dal Presidente dell'Associazione per inadempienze dei patti associativi, per un comportamento contrario allo statuto, per la mancanza dei requisiti che l'hanno costituita, per inadempienze di carattere amministrativo, fiscale o legale. Il Presidente può nominare in caso di inadempienze un Commissario monocratico pro-tempore per la durata massima di sei (6) mesi.

Le Sezioni sono soggetti autonomi e sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, operativa e finanziaria e reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dall'art. 33 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge.

Le Sezioni rendono conto del proprio operato alla Associazione con la

predisposizione di un bilancio annuale redatto secondo quanto previsto dal presente Statuto per il bilancio generale dell'Associazione.

Ogni Sezione è dotata dei seguenti organi:

- Assemblea degli Associati di Sezione;
- Consiglio di Sezione;
- Presidente di Sezione.

La regolamentazione interna dei suddetti organi, è disciplinata, per quanto compatibile, secondo quanto previsto dal presente Statuto per gli organi generali dell'Associazione.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo, si fa riferimento alla disciplina generale dell'Associazione.

ARTICOLO 24 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 25 - I BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono

collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ARTICOLO 26 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI DISTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 27 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ARTICOLO 28 - BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 29 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne

determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal
Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso
la sede dell'organizzazione.

ARTICOLO 30 - PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito
nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra
l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge
e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ARTICOLO 31 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per
malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi
dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 32 - RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse
economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e
dei contratti stipulati.

ARTICOLO 33 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti
da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della
organizzazione stessa.

ARTICOLO 34 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,
salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo

settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 35 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

HANNO FIRMATO:

- Paolo DE INGENIIS;
- Gianfranco CAVALLUCCI;
- BINETTI Rosanna;
- Stefano COSTANTINI;
- Cristina Gemma D'EVERIO;
- Rita SILVAGGI;
- Antonio MAZZOCCA;
- DI GIACOMO Angelo Luigi;
- Ilenia GIGANTE;
- Krizia SULPIZIO NOTAIO.

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO CARTACEO

Io sottoscritta Krizia Sulpizio, Notaio residente in San Valentino in Abruzzo Citeriore, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Teramo e Pescara, certifico, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti, con annessi allegati, su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs 7 marzo 2005 n.82 e art. 68 ter della legge 16 febbraio 1913, n.89.

San Valentino in Abruzzo Citeriore, li 15 dicembre 2021.

Firmato digitalmente: Notaio Krizia Sulpizio.